

Colloqui: Prima e dopo la legge. Materiali

APPUNTI INTORNO AL PRIMO COLLOQUIO (PRIMA E DOPO LA LEGGE)

Riccardo Conte

In relazione ai miei scritti pubblicati sul sito di Mechrí in tema di diritto, Valentina Cappelletti pone la seguente domanda: «come può una comunità fare continuamente pratica della messa in questione dei suoi presupposti e delle ragioni che la tengono insieme? Si direbbe che non può, visto che la comunità di Socrate lo uccide; d'altro canto, la comunità che perde questa postura, uccide il luogo della legittimazione delle proprie leggi, perché perde il rapporto vivente con il loro senso. Questo, in particolare, mi sembra il rischio che corrono proprio le strutture portanti dei nostri ordinamenti, cioè i principi fondamentali, nel momento in cui il tempo ci allontana dalla esperienza e dal senso vivente delle cosiddette fasi costituenti».

La prima osservazione che mi vien da porre è che la comunità *nazionale* è un corpo in costante divenire. Ogni giorno (ma forse ogni ora) la comunità nazionale perde qualche soggetto che la compone e ne acquisisce altri. Lo stesso corpo elettorale muta: vuoi per chi perde il proprio diritto all'elettorato attivo per morte o per altre cause e chi lo acquisisce, o perché diventa maggiorenne o per altre cause (acquisizione della cittadinanza italiana).

In un lasso di tempo più ampio, il volto generale della comunità cambia in modo consistente.

A questa tipologia di mutamenti se ne accompagnano altre: le emigrazioni e le immigrazioni (anche interne), le conquiste scientifiche, le relazioni internazionali, la formazione culturale in generale... tutto produce un cambiamento della configurazione della comunità.

Cambia il Parlamento, e, di conseguenza cambiano anche coloro che legiferano e cambia, quindi, l'ordinamento giuridico. Cambia la Corte costituzionale, e, di conseguenza, possono cambiare le prospettive di interpretazione delle leggi. Cambiano le amministrazioni locali e di conseguenza determinate scelte (es., urbanistiche, come ci ha ricordato Gabriele Pasqui). Ogni cambiamento porta delle modificazioni nella comunità. Cambiano gli insegnanti, cambiano i giornalisti, cambiano le tecniche di produzione, cambiano le produzioni, cambiano i rapporti di produzione, ecc. ecc. e se vogliamo cambiano anche le forme di criminalità. La mafia di cui parlava Sciascia nei suoi primi libri, non è la mafia di cui si occupavano Falcone e Borsellino negli anni Ottanta del secolo scorso, che probabilmente non è quella di oggi.

Certamente ci possono essere delle costanti: «Tutto cambia perché nulla cambi», ma questa frase ovviamente riguarda alcune strutture di potere e aspetti particolari.

A mio modesto avviso, a ben vedere, *nella* comunità i presupposti e le ragioni che la tengono insieme sono posti costantemente in discussione. Il problema è un altro: è che la domanda che spesso ci si pone non è «qual è il bene della comunità?» a cui appartengo, ma «qual è il mio bene?».

Sul frontespizio del Palazzo di Giustizia di Milano sono riportate alcune massime antiche tra cui la seguente: «*Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*» (Ulpiano, giurista vissuto a cavallo tra il II ed il III secolo d.C.). Ma è facile comprendere che questi concetti hanno una portata tanto generale, quanto generica. Chi stabilisce che cos'è il «suo di ciascuno?»

La risposta è ovvia: è la legge. Ma la legge risponde a criteri variabili nel tempo, cioè secondo rapporti di forza che hanno trovato momentaneamente composizione nella comunità.

Non andiamo a parlare direttamente dei rapporti tra classi sociali. Vediamo tra rapporti di famiglia.

L'art. 581 cod. civ., nell'impianto originario, in relazione alla successione ereditaria del coniuge disponeva: «Quando col coniuge concorrono *figli legittimi*, soli o con *figli naturali*, il coniuge ha diritto all'usufrutto di una quota di eredità. // L'usufrutto è della metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi».

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 la situazione muta – per essere mutata la concezione del rapporto tra i coniugi. L'art. 581 cod. civ. oggi dispone «Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi».

Un altro esempio: abbiamo visto che il vecchio testo dell'art. 581 cod. civ. distingueva tra figli legittimi e figli naturali. Ebbene, il vecchio art. 574 cod. civ. (abrogato dalla riforma del diritto di famiglia del '75) disponeva in tema di successione ereditaria: «I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non

sia inferiore al terzo dell'eredità». E tale norma, valutata con un giudizio *ex post* fu comunque dichiarata costituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 8 aprile 1992, n. 167¹.

Apro una piccola parentesi a proposito. La situazione giuridica dei figli legittimi e dei figli naturali oggi è parificata. Eppure l'art. 30, comma 3, Cost. dispone «La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima». Io non vedrei nulla di particolare se questa norma venisse abrogata. E questo la dice lunga sull'immodificabilità della prima parte della Cost., che, peraltro, è già stata modificata con la riforma dell'art. 27, comma 4, che ammetteva la possibilità della pena di morte in tempo di guerra². Impregiudicati, ovviamente, i cosiddetti *principi supremi dell'ordinamento* (in relazione ai quali si veda il mio scritto nell'archivio di Mechrì citato *infra* a nota 4).

Facciamo un altro esempio comune a tutti. L'art. 1372 cod. civ. dispone «Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge». In altri termini, in generale, una volta che si è stipulato un contratto, non è possibile unilateralmente sciogliersi. Nessuno dei due contraenti può dire *ad libitum*: «ci ho ripensato, non ci sto più», salvo che non sia la legge ad autorizzarlo: per es., l'art. 4 della legge sull'equo canone (L. 27 luglio 1978, n. 392) dispone: «È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.// Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata».

Ma vediamo altri esempi. Sarà capitato a tutti di essere... «compulsati» per strada o a casa da piazzisti di enciclopedie o di aspirapolvere, *ac similia*. Il problema era che qualche volta il contraente, in certe situazioni particolari (appunto: contratti a distanza o stipulati fuori da locali commerciali), firmava il contratto, pentendosi subito dopo, ma non poteva più svincolarsi, stante il disposto dell'art. 1372 cod. civ. sopra richiamato.

Ebbene, ad un certo punto, il legislatore è intervenuto a tutelare il consumatore, attribuendogli il diritto di recedere dal contratto entro un certo termine (14 giorni la cui decorrenza inizia dalla conclusione del contratto, salvo determinate ipotesi su cui non mette conto indugiare in questa sede), senza fornire motivazioni e senza dover sostenere costi (cfr. oggi l'art. 52 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

Non entro nel merito di contratti particolari, come quello del lavoro, la cui normativa è molto particolare.

Nella seconda parte della sua domanda, Valentina Cappelletti afferma che una comunità che cessa di chiedersi le ragioni che la tengono insieme pregiudica «la legittimazione delle proprie leggi, perché perde il rapporto vivente con il loro senso»; ed evidenzia «il rischio che corrono proprio le strutture portanti dei nostri ordinamenti, cioè i principi fondamentali, nel momento in cui il tempo ci allontana dalla esperienza e dal senso vivente delle cosiddette fasi costituenti».

Temo che abbia ragione.

Temo che sia in corso nel Paese un processo di smarrimento di principi costituzionali. Mi sembra che sicuramente siano sotto attacco alcuni diritti inviolabili; violato è stato, in concreto, anche il divieto di tortura (si pensi al caso della Diaz, ma anche al caso Cucchi); violato è stato il principio di laicità (v. L. 40/ 2004)

¹ «Le norme abrogate del codice civile del 1942, che definivano i diritti successori dei figli naturali in concorso con i figli legittimi, debbono essere valutate non alla luce dei criteri direttivi della successiva riforma del diritto di famiglia, bensì nel contesto storico che aveva prodotto la norma stessa, rifacendosi all'art. 30, terzo comma, Cost. come interpretato dalla Corte anteriormente alla Novella del 1975, e cioè quale comando di detta parificazione soltanto nelle ipotesi di mancanza di membri della famiglia legittima, intesa nel senso stretto considerato dalla norma costituzionale medesima. Non può quindi ritenersi eccedente il limite della ragionevolezza l'abrogata disposizione del codice del 1942 - tuttora applicabile al caso di specie, la quale, nel concorso "ab intestato" di figli legittimi con figli naturali, attribuisce a questi ultimi metà della quota che conseguono i legittimi, anziché un pari diritto ereditario».

² Altre riforme hanno modificato: l'art. 68 Cost. in materia di autorizzazione a procedere contro deputati e senatori (L. cost. 29 ottobre 1993, n. 3); l'art. 79 in tema di amnistia ed indulto (L. cost., 6 marzo 1992, n. 1), stabilendosi che per l'approvazione della relativa legge è necessaria una particolare maggioranza parlamentare; l'art. 81 Cost. relativo alla legge di bilancio (L. cost. 20 aprile 2012, n. 1); l'art. 88 Cost. in relazione alla norma che limita i poteri del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere nei sei mesi precedenti la scadenza del suo mandato (L. cost., 4 novembre 1991, n. 1). È stato modificato il Titolo V della Cost. È venuta meno anche la XIII disposizione transitoria che impediva l'accesso in Italia agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi. Riforme hanno modificato la durata temporale del Senato (L. 27 dicembre 1963, n. 3) e hanno introdotto la previsione della circoscrizione per l'Estero (L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1).

anche da leggi regionali (es.: legge Regione Lombardia sui crocifissi n. 18 del 21 novembre 2011³); violata spesso in concreto è la norma che fa divieto di discriminazioni razziali. E temo che questi siano solo alcuni esempi.

La politica dovrebbe trovare norme a tutela del diritto al lavoro, ma si brancola nel buio, sia per la mancanza di chiarezza su piani industriali, sia per la crisi generale del sistema economico. *Last but not least*, poiché gli stranieri in Italia non investono per le inefficienze del sistema: una giustizia comunque lenta, un fisco vessatorio, problemi di corruzione, ecc. ecc.

Dovrebbe introdurre lo *ius soli* o lo *ius culturae*, ma non lo fa.

Dovrebbe introdurre una legislazione in tema di omofobia, ma non lo fa.

E potremmo continuare ...

Tuttavia, non è possibile ignorare che passi avanti sono pur stati fatti col riconoscimento delle unioni civili, comprese quelle omosessuali, anche se sotto la spinta – di diverso tipo – della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale. Ne ho già parlato nel mio recente scritto sui diritti inviolabili⁴.

Queste considerazioni mi portano a dire che nella società ci sono spinte di segno opposto.

Sul piano delle affermazioni di alcuni diritti senz'altro si sono fatti rilevanti passi avanti; sotto altri si batte il passo e, in certi casi, si rischia di andare indietro. La mia coscienza di uomo si sente profondamente turbata nel sapere che il nostro Paese è stato condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 23 febbraio 2012 per aver violato diritti umani, in particolare per aver esposto al pericolo di tortura e della riduzione in schiavitù immigrati riportandoli in Libia e in Somalia, con azioni che hanno violato anche il divieto di espulsioni collettive. E se la condanna è del 2012 e nella sentenza già si diceva che la Libia non era un posto sicuro, perché nella scorsa legislatura (2013/ 2018) sono stati fatti degli accordi con la Libia affinché fermasse gli emigranti in quelli che noi non potevamo non sapere che fossero dei lager?

Valentina Cappelletti ha posto il problema dell'interpretazione della legge e ha detto che «solo la legge scritta è uguale per tutti, nel senso di sempre vera per ciascuno e in ogni tempo».

Qui va fatta una distinzione. E' vero che la legge scritta resta immutabile nel suo tenore letterale finché non viene modificata. Ma quanto alla sua portata non è affatto così. E non è così per almeno due ragioni. La prima è che una norma può cambiare in conseguenza del mutamento di altre norme. La seconda è che una norma può cambiare perché la si interpreta diversamente⁵.

Ma vediamo di chiarire con degli esempi concreti.

Inizio con la questione dell'*anatocismo*, cioè della pratica degli interessi pecuniari sugli interessi già maturati.

L'art. 1282 cod. civ. dispone che «I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto...».

Caio è debitore a Tizio di € 1.000, con scadenza al 31 dicembre 2018; da quel momento per ogni giorno di ritardo deve a Tizio un *quid pluris*, rappresentato dagli interessi. La misura di questi interessi qui non c'interessa.

L'art. 1283 cod. civ. dispone che «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».

³ Art. 1 «La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f), dello Statuto d'autonomia riconosce i valori storico-culturali e sociali delle sue radici giudaico-cristiane». Art. 2 «Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione espone il crocifisso nelle sale istituzionali e all'ingresso degli immobili regionali e di quelli in uso all'amministrazione regionale...». Sulla questione del Crocifisso nelle scuole mi permetto rinviare al mio *La sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche* (Commento a Corte Europea Diritti dell'Uomo, sez. II, 3 novembre 2009), in *Corriere Giur.*, 2010, 2, 263.

⁴ *Diritti inviolabili e doveri di solidarietà. Segmenti di un percorso*, nell'Archivio di Mechrí.

⁵ E l'interpretazione non va considerata un abuso, come diceva Beccaria. A tale proposito, è vero quel che rileva Valentina Cappelletti, che questa contrarietà verso l'interpretazione, secondo Jemolo, evidenziava che Beccaria non aveva pratica dell'avvocatura; tuttavia forse quella critica era un po' ingiusta, poiché – come aveva evidenziato Calamandrei – secondo il quale «questa concezione, che oggi a noi sembra assurda, del giudice ridotto ad una specie di apparecchio automatico fatto per applicar la lettera delle leggi senza interpretarne lo spirito... fu una reazione storicamente comprensibile contro gli abusi di un sistema in cui le sentenze, anziché basarsi su leggi chiare e certe, si fondavano sulle confuse e contraddittorie *opiniones doctorum*, e si riducevano quindi ad essere quasi sempre espressione del più sconfinato arbitrio personale del giudicante». Il passo di Calamandrei è riportato nella nota 11 a piè di pagina al § IV del testo del Beccaria, note a cura di Carnazzi, per l'edizione della Rizzoli, Milano 1981. Sul punto v. anche Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, Il Mulino, Bologna 2007, 376 e Audegean, *Critica della ragion penale*, § 3 (questo saggio insiste molto sulla concezione critica di Beccaria verso la cultura giuridica del tempo).

In altri termini, Tizio è creditore di Caio di € 1.000. Alla scadenza del termine di pagamento (es., 31 dicembre 2018), Caio non adempie. Tizio attende qualche mese, poi di fronte al perdurare dell'inadempimento, conviene Caio in giudizio con un atto giudiziario del 1° luglio 2019. Potrà chiedere non solo gli interessi dalla scadenza al saldo, ma anche gli interessi sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale (cioè, quelli che vanno dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019).

Questa norma – fino al 1999 – non era mai stata ritenuta applicabile alle Banche: per i loro crediti valeva la cosiddetta capitalizzazione trimestrale degli interessi in virtù di specifica clausola contrattuale. Gli interessi sul debito producevano altri interessi ogni tre mesi. La Corte di cassazione in proposito aveva ritenuto che tale clausola fosse valida, con buona pace del disposto dell'art. 1283 c.c. in virtù di un uso normativo. In tal senso Cass., 15 dicembre 1981, n. 6631 affermò che «Gli usi che consentono l'anatocismo, richiamati dall'art. 1283 c.c., si identificano in comportamenti tenuti dalla generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, estremi, questi, ravvisabili, nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare ed avere, ove l'anatocismo trova generale applicazione, in quanto sia le banche, sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa di calcolo di nuovi interessi sugli interessi scaduti, indipendentemente dai requisiti richiesti dall'art. 1283 cit.»⁶.

Nel 1999 questa interpretazione cambiò e la Corte di cassazione affermò: «La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio iuris ac necessitatis"» (Cass., 30 marzo 1999, n. 3096).

La pronuncia mise in seria crisi le Banche.

Non entro nel merito degli sviluppi di tale questione, con interventi del legislatore, che ha introdotto una disciplina *ad hoc*, offrendo un salvagente per le Banche.

L'altra questione a cui vorrei far cenno è quella del *danno biologico alla persona*.

La questione è molto complessa e spero di riuscire nella brevità ad essere chiaro per quanto qui possa interessarci.

Partiamo da alcune norme.

Esiste nell'ordinamento giuridico italiano una norma di portata generale relativa al risarcimento del danno da fatto illecito, *qualunque fatto illecito*: siano esse cose o persone.

Dispone l'art. 2043 c.c. che «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

I criteri per la liquidazione del danno da fatto illecito sono gli stessi che la legge detta per la liquidazione del danno in caso di inadempimento ad un'obbligazione. L'inadempiente, come *mutatis mutandis*, il danneggiante, deve risarcire la perdita subita e il mancato guadagno. I giuristi esprimono il concetto con due termini: risarcimento del «danno emergente» e «del lucro cessante».

Nel caso di un incidente automobilistico, per es., il responsabile deve risarcire il danno all'autovettura danneggiata della controparte, come gli eventuali danni a persone (qui non importa se è un colpo di frusta o un danno da invalidità enorme se non addirittura la morte).

Non c'interessa qui come si articola il risarcimento del danno alle cose: il responsabile dovrà rimborsare al danneggiato le riparazioni, le eventuali spese di trasporto dell'autovettura danneggiata dal carrozziere, le spese sostenute dal danneggiato per procurarsi un'autovettura sostitutiva.

Non indugiamo.

Ma come si liquida il danno alla persona?

Se nel corso di un incidente Tizio riporta una lesione permanente ad un braccio o ad una gamba, come si liquida il danno? E – ancor prima – di quale danno parliamo?

Molto probabilmente avrete sentito parlare della nozione di «danni morali» correlati, come si diceva un tempo, alla *pecunia doloris*.

In realtà, il codice civile contiene una norma (l'art. 2059) dedicata non ai danni morali, ma ad un concetto più ampio, ai c.d. *danni non patrimoniali*: «il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge».

⁶ Cfr. anche Cass., 20 giugno 1992, n. 7571.

Questa norma veniva correlata al disposto dell'art. 185, comma 2, cod. pen. per cui «Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».

Sulla base dell'interpretazione tradizionale, il risarcimento dei danni non patrimoniali era, quindi, correlato solo all'ipotesi di un fatto costituente reato.

Ma ritorniamo al danno patrimoniale. A grandi linee, diciamo che il danno alla persona (pensate ad un incidente automobilistico) era determinato dalla perdita (temporanea o definitiva) della capacità di produrre reddito del soggetto danneggiato. In altri termini, il risarcimento del danno era costituito dalla perdita di capacità reddituale del danneggiato.

Le Assicurazioni procedevano alla liquidazione del danno secondo criteri variabili per età, percentuale di invalidità subita dalla persona (ad ogni tipo di lesione in astratto si correlava una particolare percentuale) e reddito percepito.

E qui è facile capire che la lesione ad un braccio non era la stessa per un professionista e per un operaio e per una casalinga, pur con gli adattamenti specifici che si potevano portare caso per caso.

Famoso il “Caso Gennarino”, definito dal Tribunale di Milano nel 1971. In quel caso furono applicati i criteri poco fa ricordati: reddito, età, capacità lavorativa, ecc. Ma poiché il soggetto leso era un bambino, come si poteva calcolare il suo reddito? Il criterio prescelto fu quello di tener conto della professione del padre, che, se non erro, era un calzolaio e dando per scontato che il figlio avrebbe fatto la medesima attività.

Verso la metà degli anni Settanta del secolo scorso alcuni giudici reinterpretarono i criteri di liquidazione, affermando che occorreva dare rilievo al danno fisico in sé considerato e di valutare a parte l'eventuale incidenza di esso sulla capacità di lavoro – guadagno.

Nasceva così il concetto di *danno biologico*, cioè *danno alla salute*.

Non è questa la sede per ripercorrere tutte le tappe che nel corso degli anni successivi ha portato ad un completo stravolgimento dei criteri per la liquidazione del danno e all'affermazione del danno biologico, la cui nozione è stata recepita dal legislatore, come danno non patrimoniale e alla modificazione della stessa concezione di danno non patrimoniale, svincolato dal compimento di un reato.

Basta qui ricordare che oggi l'art. 138 del decr. legislativo 7 settembre 2005, n. 209 definisce il danno biologico come «la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». È calcolato su basi di tabelle che determinano il danno sulla base di criteri che tengono conto della percentuale di invalidità e per età.

Ma – attenzione! – è danno alla salute, non danno alla capacità reddituale!

Il danno alla capacità di reddito o per spese mediche necessarie è questione a parte.

Ma non è il caso di entrare nello specifico.

Un'altra precisazione. Negli sviluppi giurisprudenziali si è svincolato il danno non patrimoniale dall'inquadramento della causa che lo ha generato nell'ambito di una fattispecie di reato. Secondo Cass., 24 ottobre 2018, n. 26996, «il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata [vi prego di tener presente questa espressione!] dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato ed in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati “*ex ante*” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice».

Emerge con chiarezza come nella ricostruzione del sistema abbiano svolto un ruolo norme costituzionali (gli artt. 2, 3 e 32 Cost.), che non hanno toccato direttamente le norme sul risarcimento del danno, ma hanno – col tempo – portato ad una reinterpretazione delle stesse, in virtù di ciò che viene chiamata oggi una «interpretazione costituzionalmente orientata», ma anche perché la coscienza sociale respingeva i criteri che la prassi aveva individuato in precedenza. Penso che ancora una volta ci troviamo al cospetto di un esempio di come l'ordinamento giuridico cambi nel tempo nel mutare della coscienza, in una dialettica tra norma ed esigenze sociali.

Quanto al suggerimento del prof. Sini nell'ultima parte del suo intervento, devo dire che trova, in parte, un riscontro storico ed ha, inoltre, una sua attualità.

Il riscontro storico è rappresentato dalla Costituzione della Repubblica napoletana del 1799.

Il titolo XIII di quella Costituzione (artt. 350-380) prevedeva un particolare organo costituzionale, costituito dagli Efori (un nome storico, dunque, mutuato dalla magistratura spartana), eletti da ognuno dei 17 dipartimenti in cui era diviso il territorio. Costoro stavano in carica un solo anno e non potevano essere rieletti prima di cinque anni. Per tre anni successivi alla scadenza del loro mandato non potevano essere né membri del Corpo legislativo, né membri del Governo (Arcontato). La carica era incompatibile con qualsiasi altra funzione pubblica. Interessanti i requisiti per l'eleggibilità: 1) avere più di 45 anni; 2) essere ammogliato o vedovo; 3) essere stato almeno una volta in precedenza membro del Corpo legislativo o del potere esecutivo.

Compito degli efori era:

- 1) di verificare se la costituzione era stata conservata in tutte le sue parti;
- 2) di verificare se i poteri avevano osservato i loro limiti costituzionali, oltrepassando o trascurando ciò che la costituzione stabilisce;
- 3) di richiamare ciascun potere nei limiti e doveri rispettivi, cassando ed annullando gli atti di quel potere che li avesse esercitati oltre le funzioni attribuitegli dalla costituzione;
- 4) di proporre al Senato la revisione di qualche articolo della costituzione, se per esperienza non si trovasse conveniente;
- 5) di rappresentare al Corpo legislativo l'abrogazione di quelle leggi che sono opposte ai principî della Costituzione.

Non indugio oltre.

Vorrei, peraltro, far presente, che più volte il nostro Parlamento in relazione ad alcuni leggi prevede una disposizione finale in forza della quale si incarica un Ministro di presentare al Parlamento una relazione dettagliata periodica sull'applicazione della legge stessa (cfr. art. 355 della nuova legge sulla crisi dell'impresa). La legge sulle unioni civili (L. 20 maggio 2016, n. 76) ha delegato al Governo di approvare dei decreti legislativi per coordinare le nuove disposizioni con altre leggi già vigenti; nella stessa legge si prevede che «entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo ...». L'art. 8 della L. 219 del 2017, sulle disposizioni anticipate di trattamento medico prevede: «Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute».

Ma non sono disposizioni solo recenti. A mero titolo esemplificativo ricordo che analoghe disposizioni erano contenute nella Legge sull'equo canone (art. 83: «Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime, delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge»).

(19 novembre 2019)